



11741.2015.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

Oggetto

Tardiva ed omessa trasmissione telematica di dichiarazioni

UA 07/05/2015 - PU

Cas. 11741
R.G.N. 1989/2013

Rep. /

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1989-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

in ROMA, VIA
presso lo studio dell'avvocato
dall'avvocato giusta procura
a margine del controricorso;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 137/07/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE del 21/11/2011,
depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

udito l'Avvocato difensore e se si
riporta al ricorso o in subordine S.U..

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto: tardiva ed omessa trasmissione telematica di dichiarazioni

Reg. Gen. 1989/2013

RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE

INTIMATO


E' stata depositata la seguente relazione:

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli V.G. n. 137/07/11 del 12 dicembre 2011 che rigettava l'appello dell'Intimato in grado a carico del Ricorrente per omessa e tardiva trasmissione telematica di 17 dichiarazioni fiscali.
2. Il ricorso, secondo il relatore, deve essere respinto.
3. Il ricorso, secondo il relatore, deve essere respinto.

La decisione dei giudici di merito che hanno applicato la sanzione sopra indicata, in sostituzione di quella di € 32.508 decisa dall'Ufficio, poggia su un presupposto giuridico, contestato nel ricorso della Avvocatura. Ci si domanda cioè se, ove uno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, incorra in più violazioni dell'art. 7-bis del D. Legs. 241/97 (in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni) avendo omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, trovi applicazione l'art. 12 primo comma del D. legs. 472/1997 secondo cui il contravventore "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio" anche se si tratti di "violazioni formali della medesima disposizione"; oppure se si debba ricorrere all'art. 8 della legge 689/1981 secondo cui la continuazione è possibile solo quando il soggetto "con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative". E dunque nel caso di esame, essendo stata più volte violata la stessa disposizione, dovrebbe essere applicato il cumulo materiale delle sanzioni.

Il problema deve essere risolto alla luce del comma 33 della legge 296/2006 che ha inserito nell'art. 39 del D. Legs. 241/1997 un comma 1bis secondo cui "nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente art. e dell'art. 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

Sostiene però la Avvocatura erariale che si verterebbe in un caso di "non compatibilità" della disposizione del decreto 472/1997 con quelle del D. Legs. 241/1997, tale da rendere inapplicabile l'art. 12 primo comma del decreto 472: in quanto l'infrazione all'art. 7 bis non sarebbe mai qualificabile come "formale". Posto che solo alle infrazioni commesse dal contribuente si



attaglierebbero le qualifiche di "formali" e "non formali". Mentre simile classificazione sarebbe incompatibile con le infrazioni commesse dall'intermediario.

Ritiene invece il relatore che ben si possano distinguere anche nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario le violazioni formali da quelle non formali (ed anche individuare le "meramente formali" di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del D. Leg. 472, ipotesi per altro esclusa nel caso di specie) in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell'intermediario agevola l'evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) ed ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento (infrazioni formali). Ed il giudice di merito ha ritenuto che le infrazioni avessero carattere formale; senza che sul punto specifico la decisione venisse impugnata dall'Agenzia.

La Avvocatura ha depositato memoria.

Il Collegio in considerazione dell'importanza della questione trattata, e della sentenza di questa Corte n. 23123 del 11 ottobre 2013, ha ritenuto opportuna la trattazione della controversia in pubblica udienza.

A seguito della discussione in pubblica udienza, il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

La sentenza n. 23123 del 11 ottobre 2013, così argomenta sul punto:

Si è in presenza di un concorso formale quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione normativa (concorso formale omogeneo), oppure quando con una sola azione o omissione vengono violate disposizioni diverse anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo). Ricorre, invece, il concorso materiale quando con più azioni o omissioni si commettono diverse violazioni della stessa disposizione di legge.

Non trova, quindi, applicazione nel caso di specie, il cumulo giuridico previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 bensì il concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni - senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione tra reati, in quanto la differenza morfologica tra reato e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi. (Cass. Cass. Sez. I. Sentenza n. 6519 del 25/03/2005).

Ritiene il Collegio di non condividere la interpretazione proposta dalla sentenza 23123/2013, del primo comma del citato articolo 12, in quanto esso recita: "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione". E nella particella "anche" appare implicita l'affermazione secondo cui è irrilevante stabilire se le "diverse violazioni della medesima disposizione" siano frutto di un'unica omissione (come qui parrebbe) oppure invece di un'unica omissione.

Del resto la disposizione in questione è stata applicata ad un caso di ritardo nelle fatturazioni (sentenza n. 14401 del 25 giugno 2014)

La complessità e novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.


Pqm

La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.


Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 7 maggio 2015

Il presidente e relatore

Mario Cicala



Il Funzionario Giudiziario
Omella LATROFA




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

05 GIU. 2015



Il Funzionario Giudiziario



IL CASO.it